

# COMUNE DI LOMBARDORE

Città Metropolitana di Torino

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

### *Parere del Revisore*

*sulla proposta di deliberazione di aggiornamento  
al fabbisogno del personale anni 2019- 2020- 2021*

### **Verbale n. 12/2019**

Il sottoscritto Dott. Mallarino Giuseppe Revisore dei Conti del Comune di Lombardore, ricevuta la proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa all'aggiornamento del fabbisogno del personale anni 2019-2020-2021

Rilevato che l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che gli enti pubblici sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale; – ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 11.09.2019 si è preso atto della risoluzione anticipata per dimissioni volontarie del contratto di lavoro del dipendente a tempo indeterminato e pieno Cat. B3 – giuridico, e con decorrenza immediata;

Richiamata a tal proposito la suindicata normativa, in materia di assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2019:

I Comuni con popolazione oltre 1.000 abitanti (soggetti al patto di stabilità nel 2015): dall'anno 2019, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente;

Per la determinazione delle capacità assunzionali, restano ferme le seguenti previsioni:

- il limite percentuale va calcolato in riferimento alla spesa e non al numero delle cessazioni dell'anno precedente, in riferimento comunque a rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

- per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Regioni e gli Enti Locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.

Di conseguenza, nel piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021 è possibile prevedere nuove assunzioni già a decorrere dalla data di cessazione del personale da sostituire.

Verificato il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Considerato in particolare la fattispecie del tutto eccezionale, per un servizio essenziale;

Ritiene e

ATTESTA

che il Programma del fabbisogno di personale 2019-2021 di cui alla proposta di deliberazione sopra richiamata, rientra nel rispetto della normativa vigente in materia di personale.

li, 02/10/2019

IL REVISORE  
(Dott. Giuseppe Mallarino)

